

## **BGer 2C\_477/2019 vom 22. Mai 2019**

Bundesgericht, 2019-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_477\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_477_2019)

FR: TF 2C\_477/2019 du 22 mai 2019

IT: TF 2C\_477/2019 del 22 maggio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nell'ambito di un procedimento ricorsuale in materia di riscossione dell'imposta preventiva avviato dalla B. \_\_\_\_\_ SA in liquidazione e da A. \_\_\_\_\_ dinanzi al Tribunale amministrativo federale, detta autorità, con sentenza parziale e decisione incidentale del 16 maggio 2019 ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile il ricorso per quanto concerne la B. \_\_\_\_\_ SA in liquidazione ed invitato A. \_\_\_\_\_ a versare, entro il 6 giugno 2019, un anticipo di fr. 10'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a suo carico.

#### **E. 2**

Seguendo l'indicazione dei rimedi di diritto contenuta nel sopramenzionato giudizio, A. \_\_\_\_\_ ha presentato il 20 maggio 2019 dinanzi al Tribunale federale un ricorso, rivolto unicamente contro la decisione incidentale concernente le spese processuali. Facendo valere di non disporre di mezzi finanziari sufficienti, in particolare perché i suoi beni sono tuttora sequestrati e considerando la richiesta sproporzionata, segnatamente perché sono pendenti altri due ricorsi concernenti cause legate a quella in esame e che per le tre vertenze (come risulta dai documenti allegati) sono stati chiesti complessivamente fr. 30'000.-- per le presunte spese, il ricorrente domanda che la pronuncia contestata sia annullata, che sia sostituita con una nuova richiesta ridotta a fr. 3'500.-- e che gli venga assegnato un nuovo termine per provvedere al versamento.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

#### **E. 3**

Come appena illustrato, il ricorso non concerne la sentenza parziale d'inammissibilità emessa nei confronti della B. \_\_\_\_\_ SA in liquidazione e si riferisce unicamente alla decisione incidentale in materia di spese processuali concernente A. \_\_\_\_\_.

Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C\_952/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 3 e riferimento; vedasi anche sentenza 2C\_100/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale - non motivata - concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di esenzione rispettivamente di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza ( art. 30 al. 2 LTF ).

#### **E. 4**

Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Giudice presidente della Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF).

#### **E. 5**

Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente decreta :

1.

Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale, Corte I, per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali.

2.

La procedura concernente la causa 2C\_477/2019 viene stralciata dai ruoli.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 22 maggio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.